



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI
Ufficio IV – Promozione della Concorrenza

Risoluzione del 7/02/2008 prot. n.00001006

OGGETTO: Dlgs 31 marzo 1998, n. 114 – Art 5, comma 6.
Preposto all'attività di vendita in un esercizio di vicinato – QUESITO

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede di conoscere se uno stesso soggetto, già nominato come preposto all'esercizio di una attività commerciale presso un esercizio di vicinato, possa essere nominato da un'altra società come preposto all'attività presso un altro esercizio commerciale.

Al riguardo, la scrivente ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2), che la persona specificatamente preposta deve essere designata con apposito atto e che, in considerazione della specificità richiesta dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non possa essere nominato preposto per più società.

La finalità della disposizione, infatti, sta nel garantire la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti. Detto obiettivo, ovviamente, può essere perseguito solo se il soggetto qualificato è correlato ad un'unica e specifica attività.

Con l'occasione, si richiama il contenuto del parere n. 531037 del 23 dicembre 1999, nel quale la scrivente ha precisato che la designazione della persona preposta all'attività commerciale viene documentata dalla dichiarazione effettuata dalla stessa società negli appositi moduli (...), da presentare al Comune ai fini dell'avvio dell'attività.

Pertanto, non è necessario produrre altra documentazione al riguardo a meno che, per circostanze interne alla società interessata, la stessa non abbia ritenuto di adottare ulteriori atti formali.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 14/02/2008 prot. n.00001238

OGGETTO: Dlgs n. 114 del 1998 – Legge n. 248 del 2006.
Parafarmacia - QUESITO

TESTO:

Si fa riferimento alla e mail con la quale codesta Camera chiede di conoscere se il titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'ordine, che abbia inoltrato la comunicazione prescritta dall'art. 5, comma 1, della L. 248/2006, per la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, possa anche vendere, nell'apposito reparto, tutti i prodotti appartenenti alla "Tabella per i titolari di Farmacie" di cui all'allegato 9 al D.M. 375/1988, compresi i prodotti alimentari in essa marginalmente presenti, senza essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, lettere a), b) e c) del D.lgs. 114/1998.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Per effetto dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione può essere esercitata presso gli esercizi espressamente elencati al comma 1 dell'articolo.

Trattasi, nello specifico, degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Premesso quanto sopra, si precisa che, nel caso in cui l'attività di vendita dei prodotti in discorso sia avviata in un esercizio di vendita di prodotti non alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 114.

Nel caso in cui, invece, tale attività di vendita debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, e comma 5, lettere a) e b), del citato decreto n. 114.

Resta fermo che i requisiti richiamati nei due periodi precedenti sono quelli richiesti dalla normativa nazionale in materia di commercio (da verificare quindi anche alla luce delle leggi regionali in materia) ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti non alimentari e alimentari e che in ambedue i casi la vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica può essere effettuata secondo le prescrizioni espressamente previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della predetta legge n. 248, ivi compresa la previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune nel quale ha sede l'esercizio.

Fermo quanto sopra, la scrivente ritiene che nella fattispecie oggetto del quesito non sia ammissibile il rilascio della tabella speciale di cui all'art. 56, comma 9, del citato decreto n. 375 in quanto, secondo la previsione letterale del predetto articolo, la medesima è riservata esclusivamente "ai titolari di farmacie" e, trattandosi di disposizione comunque derogatoria alla disciplina generale, la stessa sembrerebbe di stretta applicazione e non suscettibile, quindi, di estensioni analogiche. La tabella speciale è infatti riservata ai titolari di farmacia, in quanto soggetti ai quali la disciplina in materia di commercio, per effetto dell'art. 4, comma 2, lett. a) del decreto n. 114, non si applica (come non si applicava la precedente disciplina generale di cui alla legge n. 426 del 1971).

Ai sensi della disciplina vigente, detti titolari sono i soggetti legittimati alla vendita presso una farmacia avviata nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 475, dei medicinali per uso umano, come classificati dall'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

Nel caso di specie, invece, i soggetti in questione, per effetto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 248, sono legittimati esclusivamente alla vendita dei farmaci

da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP).

A conferma indiretta di quanto sopra, si rileva che l'art. 5 della legge n. 248, che prevede la possibilità di vendere i predetti farmaci agli esercenti un'attività commerciale, non obbliga alla titolarità in capo ad un soggetto farmacista iscritto all'ordine, ma si limita a prevedere che nel reparto dedicato ai farmaci OTC e SOP la vendita sia effettuata "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine".

Ciò significa che la possibilità di vendere i farmaci OTC e OSP è riservata dalla disposizione ai soggetti esercenti l'attività di vendita, visto il richiamo espresso alle tipologie distributive del D.lgs. n. 114, nelle quali può essere svolta. La circostanza, come nel caso oggetto del quesito, che il soggetto esercente sia anche farmacista non può mutare i termini e le modalità applicative della disposizione, fermo restando che lo stesso può comunque estendere la sua attività di vendita ai prodotti alimentari (ivi compresi quindi i particolari prodotti alimentari inclusi nella richiamata tabella speciale) nel rispetto delle generali disposizioni in materia di commercio sopra richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 19/02/2008 prot. n.00001367

OGGETTO: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248.

Parametri numerici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – QUESITO

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede alla scrivente e alla Regione Siciliana se intendano modificare il proprio avviso in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 248/2006, a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 giugno 2007.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Nella segnalazione l'Autorità rileva, in via generale, che alcune Regioni stanno interpretando in maniera restrittiva la legge 248 del 2006 e che detta posizione è supportata anche dalle indicazioni contenute in alcuni pareri ministeriali e nella circolare del 28 settembre 2006, n. 3603.

Per quanto concerne il settore della somministrazione di alimenti e bevande l'Autorità richiama la citata circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 e la risoluzione ministeriale del 10 ottobre 2006, n. 8791, che avrebbero escluso dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 248 la determinazione dei parametri numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella segnalazione l'Autorità ribadisce che, sotto un profilo concorrenziale, l'esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, dall'applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge n. 248 non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e costituisce un ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del mercato.

Il mantenimento di meccanismi di programmazione di bar e ristoranti basati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisce, infatti, la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta.

Con riferimento alle osservazioni dell'Autorità la scrivente ha già avuto modo di precisare di avere assunto la tesi interpretativa sostenuta nella citata circolare n. 3603 e nel parere n. 8791 sulla base di alcune considerazioni che si ribadiscono nel prosieguo.

Va rilevato, infatti, che per effetto dell'assetto di competenze sancito dall'art. 117 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, la materia del commercio è esclusiva competenza regionale, mentre la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale.

Stante il nuovo assetto, pertanto, lo Stato non può che limitarsi ad emanare le regole di concorrenza nel settore della distribuzione.

A dette regole, poi, le Regioni, come espressamente previsto dalla legge n. 248, dovranno adeguare le proprie discipline di settore.

Ciò significa che le regole introdotte in materia di concorrenza non potevano essere ritenute idonee a far decadere automaticamente ed immediatamente le regolamentazioni e le programmazioni locali, anche per evitare conseguenze non controllabili sul mercato e sugli assetti concorrenziali che la nuova disciplina ha inteso garantire.

Solo per esemplificare, un'interpretazione di caducazione immediata ed automatica di tutta la regolamentazione locale in materia avrebbe reso impossibile per ogni Comune del territorio nazionale impedire le aperture di nuovi esercizi anche nelle zone soggette a tutela e a salvaguardia di finalità costituzionalmente garantite.

In conseguenza di quanto sopra, e proprio al fine di rispettare gli ambiti di competenza sanciti dalla riforma costituzionale, la scrivente non ha inteso sostenere interpretazioni di tipo preordinato, limitandosi a richiamare, a garanzia di un corretto rapporto la competenza degli enti territoriali a tener conto delle indicazioni delle disposizioni emanate a tutela della concorrenza dallo Stato. Ciò non impedisce naturalmente agli enti competenti, anche tenuto conto del tempo trascorso, degli autorevoli pareri intervenuti e delle prime pronunce giurisprudenziali in materia, di pervenire ad una nuova e diversa interpretazione del quadro normativo risultante dal combinato disposto delle norme statali e regionali vigenti.

E' rilevabile, del resto, come a seguito della emanazione della legge n. 248, gli enti territoriali si stiano indirizzando verso la previsione di criteri diversi e alternativi a quelli numerici per il rilascio delle autorizzazioni nel settore della somministrazione.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Regione (...) che è pregata di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Installazione di apparecchi automatici nei pubblici esercizi – QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se a seguito delle disposizioni contenute all'art. 534 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha modificato l'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.), sia ancora necessario presentare la dichiarazione di inizio attività per l'installazione dei videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del medesimo decreto, all'interno di un pubblico esercizio già autorizzato.

Codesto Comune chiede altresì di conoscere se, qualora la procedura della DIA non sia necessaria per gli esercizi già autorizzati, *“con quali modalità si adempia al rispetto delle norme contenute nel Decreto 27 ottobre 2003 recante “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del t.u.l.p.s. che possono essere installati presso circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”.*

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la prima parte del quesito si precisa che la scrivente Direzione Generale ha già investito della questione il Ministero dell'Interno il quale, con nota n. 557/PAS.1251.12001 (1) del 23 maggio 2007, ha sostenuto che, anche in presenza di una disciplina regionale di settore, l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene la *“natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s., come disposto dall'art.152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001”.*

Ad avviso del Ministero dell'Interno, quindi, tale particolare natura di *“autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale di cui ai DD. MM. 17.12.1992, n. 564 e 05.08.1994, n. 534”.*

Premesso quanto sopra, il Ministero dell'Interno ha altresì rappresentato che *“.. il comma 534 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266, nel modificare l'art. 86 del t.u.l.p.s. recante il titolo autorizzatorio, tra l'altro, all'installazione degli apparecchi elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s., al 3° comma estende la licenza de quo per l'attività di installazione in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico od in circoli privati.*

Il successivo comma 541, infatti, soggiunge che l'installazione degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7 sopracitati, è consentita negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 del citato testo Unico.

Dalla lettura di dette disposizioni emerge che gli esercenti di dette attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del t.u.l.p.s., potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s., in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione.

Diversamente i titolari degli esercizi ricompresi nel novellato 3° comma del citato art. 86 del t.u.l.p.s. dovranno munirsi dell'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in argomento”.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne la richiesta sulle modalità relative al rispetto delle norme sul numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati presso circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il quesito di codesto Comune è inviato per competenza all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la quale è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, le proprie determinazioni sull'argomento.

La presente è inviata anche al Ministero dell'Interno per ogni eventuale ulteriore precisazione intenda esprimere.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 18/03/2008 prot. n.0002400

OGGETTO: Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Art. 19, c.4
*Vendita di prodotti alimentari al domicilio dei consumatori-Riconoscimento
Requisito professionale – QUESITO.*

TESTO:

Codesto Comune chiede di conoscere se l'aver prestato la propria opera, dal settembre 2003, presso un'impresa esercente l'attività di vendita di prodotti alimentari, *“in qualità di incaricato – venditore porta a porta – con rapporto di lavoro parasubordinato/co.co.co.”*, possa ritenersi requisito idoneo a dimostrare il possesso della professionalità richiesta dall'art. 5, comma 5, lettera b), del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, per l'avvio di un'attività di vendita - a domicilio dei consumatori - di prodotti alimentari.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si precisa in via preliminare che la scrivente Direzione Generale ha già avuto modo di esprimersi positivamente sulla possibilità di valutare ai fini del riconoscimento del requisito professionale anche figure contrattuali previste dalle disposizioni di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cfr. allegata nota nel caso dei *lavori a progetto* di cui agli artt. dal 61 al 69).

Stante quanto sopra, anche nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il rapporto dell'incaricato alla vendita con la ditta committente rientra tra i rapporti di lavoro fondati sulla collaborazione coordinata e continuativa.

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che il collaboratore in parola svolge la sua prestazione nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, ad avviso della scrivente, detta prestazione può essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale.

La presente è inviata anche alla Regione (...) che è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Rilascio di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco situato in una area pubblica.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se ad un soggetto titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico per mq. 45, per la realizzazione di una struttura amovibile consistente in un chiosco da ubicare su suolo pubblico per la vendita e somministrazione di bevande e alimenti/gastronomia per la durata di anni 29, possa essere rilasciata un'autorizzazione all'esercizio di somministrazione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, chiede se un chiosco realizzato in una piazza pubblica, possa essere considerato *“alla stregua di un esercizio simile così come definito dall'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge n. 287 e come sostenuto dal richiedente”*.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, nonché ai provvedimenti attuativi regionali e comunali di cui all'art. 28, commi dal 12 al 16.

Ai sensi del citato art. 28, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio (cfr. comma 7).

Si precisa, infine, che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto (oltre che su qualsiasi area purché in forma itinerante), su posteggi dati in concessione per dieci anni (cfr. art. 28, comma 1, lettera a).

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco collocato in una piazza pubblica dovrebbe essere autorizzato in base alle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Va rilevato, altresì, che le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della citata legge n. 287 sono quelle elencate all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Con riferimento a dette tipologie di attività le disposizioni sanciscono una correlazione tra autorizzazione e locale di esercizio (cfr. art. 1, comma 1 e art. 3, comma 2).

La scrivente, pertanto, ha sempre ritenuto ammissibile il rilascio del titolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con riferimento all'esistenza di una superficie interna al locale la cui metratura, peraltro, deve essere riportata nel titolo autorizzatorio.

Di conseguenza si ritiene che detto Comune, visti i provvedimenti già assunti nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione, possa valutare nel caso di specie l'accoglimento dell'istanza presentata, purché, il chiosco in discorso sia strutturato in modo da consentire l'accesso del pubblico al suo interno.

La presente è inviata anche alla Regione (...) che è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
SUBINGRESSO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE – POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI - QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesto Comune segnala di ricevere "(...) modelli COM relativi alla comunicazione di subingresso per reintestazione di esercizi commerciali del settore alimentare nei quali si evidenzia che la ditta, che comunica la reintestazione, non ha attualmente il requisito professionale previsto dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. 114/98 per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari".

Codesto Comune chiede pertanto di conoscere "(...) se in tale fattispecie, la ditta richiedente deve autocertificare, contestualmente alla data di presentazione della comunicazione, il possesso del requisito professionale ovvero indicare quello esistente al momento in cui ha trasferito la gestione".

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La disciplina in materia di subingresso è contenuta all'art. 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Detto articolo prevede l'obbligo di comunicare al comune, territorialmente competente, i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell'esercizio commerciale, per atto tra vivi o mortis causa.

Per le modalità di adempimento di tale obbligo, la norma fa riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 114/98.

Il comma 1 dell'art. 7 riguarda apertura, trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi di vicinato e prevede un termine di 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione, prima che l'istante possa procedere all'apertura, al trasferimento od all'ampliamento dell'esercizio.

Il comma 2, invece, elenca gli elementi che il soggetto deve indicare nella comunicazione di cui al comma 1.

Sulla prescrizione, contenuta nel citato art. 26, la scrivente ha già avuto modo di precisare, con circolare n. 3467/c del 22 maggio 1999 (cfr. punto 11), che il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2, va considerato relativamente alle disposizioni applicabili in caso di subingresso.

Nello specifico ha chiarito che "l'art. 7, comma 1, si ritiene applicabile unicamente alla comunicazione al Comune senza necessità dell'attesa dei trenta giorni in quanto, trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale, l'attesa del suddetto termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica.

(...), l'art. 7, comma 2, si ritiene applicabile solo con riferimento alla prescrizione di cui alla lettera a) dello stesso comma".

In conseguenza di quanto sopra, poiché il soggetto che comunica il subingresso è tenuto al rispetto della prescrizione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 e poiché la predetta lett. a) si riferisce al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs 114, è evidente che il medesimo soggetto dovrà possedere i predetti requisiti già all'atto della compilazione del modulo di comunicazione, fatta salva la deroga consentita per il caso di subingresso *mortis causa* nei termini meglio precisati al punto 11.2 della richiamata circolare n. 3467/C.

Del resto, l'invio della comunicazione prevista dall'art. 26 consente al subentrante la continuità nello svolgimento dell'attività, anche nel caso di esercizio soggetto a voltura del titolo autorizzatorio.

La presente è inviata, per conoscenza, alla Regione (...), la quale è cortesemente pregata di far pervenire anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie o valutazioni aggiuntive.

IL DIRETTORE GENERALE